

Gran Consiglio
6501 Bellinzona

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

Modifica dell'art. 43 cpv. 2 della Legge organica comunale (Incompatibilità tra consigliere comunale e magistrato dell'ordine federale e cantonale)

Presentata da: Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi per MPS-Indipendenti

Data: 14 settembre 2026

Numero: IE892

Testo:

In occasione della promulgazione della Legge organica comunale attualmente in vigore (il 10 marzo 1987) è stata introdotta l'incompatibilità tra municipale e magistrato dell'ordine giudiziario. Il Consiglio di Stato nel messaggio n. 2954 del 2 luglio 1985 non aveva introdotto tale incompatibilità. L'ha fatto però l'allora Commissione della legislazione a maggioranza. Si riporta quanto riferito nel messaggio:

“Circa l'incompatibilità per carica la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di estenderla (art. 82 lett. b) anche ai giudici di un tribunale, ai procuratori pubblici, ai giudici istruttori e al magistrato dei minorenni. Non potranno quindi rivestire la carica di municipale, oltre ai magistrati dell'ordine penale, anche i pretori, i presidenti dei tribunali di espropriazione e i giudici del Tribunale d'appello. Lo potranno, per contro, tutti quei cittadini che rivestono una carica di giudice a titolo accessorio come, ad esempio, i giudici di pace.”

Il 16 febbraio 1987 la discussione in Gran Consiglio è stata vivace (RVGC, seduta del 16 febbraio 1987, pag. 1123 segg.). I contrari all'incompatibilità mettevano in luce l'incoerenza di inserire tale novella solo per il Municipio e non per il Consiglio comunale. Per i favorevoli si trattava di dare una risposta *“ad un'esigenza da più parti avvertita”* e ancora *“la giustizia non è solo questione di merito, ma anche di apparenza, e l'impegno partitico di prima fila ben poco si addice al medesimo; non è sufficiente che la giustizia sia giusta, occorre anche che lo sembri”*. Già le voci favorevoli all'incompatibilità affermavano che *“la posizione del consigliere comunale è partiticamente assai meno profilata di quella del municipale”*, pur ribadendo che *“è nulla più che un'eccezione”*. Si osservava che *“è in gioco l'immagine del magistrato nei confronti del cittadino e il rapporto di fiducia che esistere tra queste due parti”*. Il Gran Consiglio con 35 voti contro 21 ha confermato l'incompatibilità tra magistrato e municipale.

Dal 1987 (quasi 40 anni or sono) la sensibilità per l'indipendenza della magistratura è aumentata considerevolmente. Il carico di lavoro del Potere giudiziario anche. Quella che già allora era da considerare ormai un'eccezione (il consigliere comunale magistrato), oggi non ha più ragione di essere mantenuta, qualunque sia il loro tasso di occupazione. A ciò si aggiunga ancora che nel 1987 la struttura comunale era ben diversa. Esistevano diversi Comuni relativamente piccoli, amministrati quasi a titolo volontario, la cui presenza di un consigliere comunale magistrato poteva “fare comodo”. Oggi i Comuni si sono ridotti a 100 e a breve sarà possibile un'ulteriore diminuzione. Il consigliere comunale oggi pertanto ha già una valenza politica e strategica a tutti gli effetti. Al fine di mantenere una certa transizione si propone di permettere a chi è già in carica, ma solo a loro, di terminare la legislatura.

INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA (art. 101 e art. 102 LGC)

L'incompatibilità vale sia per i magistrati cantonali sia per i magistrati federali (tribunali e MPC). Infatti, le cittadine e i cittadini con la modifica dell'art. 54 cpv. 1 della Costituzione cantonale il 23 settembre 2012 hanno già parificato (logicamente) le cose e bisogna attenersi a tale scelta popolare.

A titolo transitorio, al fine di non provocare fratture, si permette ai magistrati già in carica di mantenere il ruolo fino al termine della legislatura, ossia fino al 2028.

Per queste ragioni, si propone la seguente modifica legislativa:

Disegno di

Legge organica comunale (LOC)

modifica del ...

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata del 14 settembre 2026 "Incompatibilità tra consigliere comunale e magistrato dell'ordine federale e cantonale",

decreta:

I

La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è modificata come segue:

Art. 43

²La carica è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di magistrato dell'ordine giudiziario federale o cantonale, di municipale o supplente, di consigliere comunale e di dipendente del comune e delle sue aziende.

II

¹La modifica di legge è soggetta a referendum facoltativo.

²Essa entra immediatamente in vigore, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum.

³I magistrati dell'ordine giudiziario in carica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge potranno mantenere la funzione di consigliere comunale fino al termine del periodo amministrativo.